

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE

APPELLO CAUTELARE AI SENSI DELL'ART. 62 C.P.A.

Nell'interesse di **Spanò Fabio** (C.F. SPNFBA75C16G273Q), nato il 16 marzo 1975, a Palermo (PA) e ivi residente in via Sacco e Vanzetti, n. 13/H, CAP 90121, rappresentato e difeso, giusta procura allegata al presente atto, dagli Avv.ti Prof. Diego Vaiano (C.F.VNADGI67T23F839N; FAX 06.6874870; PEC diegovaiano@ordineavvocatiroma.org), Alvisè Vergerio di Cesana (C.F. VRGLVS67B23H501C; FAX 06.6874870, PEC alvisevergeriodicesana@ordineavvocatiroma.org), Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it) e Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D – simona.fell@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei suddetti difensori, in Roma, Lungotevere Marzio n. 3,

CONTRO

- la **Presidenza del Consiglio dei ministri**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione interministeriale Ripam**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro *pro tempore*;
- il **Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento della P.A.**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- di **Alessandro Anaclerio**, non costituito in giudizio;
- di **Virginia Claudia Pesce**, non costituita in giudizio;
- di **Stati Vincenza**, non costituito in giudizio;
- di **Paris Simona**, non costituita in giudizio;
- di **Paternoster Anna**, non costituita in giudizio;
- di **Ottaviano Ida**, non costituita in giudizio.

PER LA RIFORMA

dell'ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Roma, Sez. IV Ter, 10 giugno 2026, n. 3275, non notificata, con la quale è stata respinta la domanda cautelare proposta nel giudizio sub r.g. n. 5529/2026 (doc. A).

FATTO

1. – Con bando pubblicato in data 30.07.2025, la Commissione Interministeriale Ripam ha indetto, per conto del Ministero della Giustizia, il «*Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia*», articolato, tra l'altro, nel profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (Codice 02). L'odierno appellante, in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla *lex specialis*, ha regolarmente presentato la propria domanda di partecipazione per il profilo Codice 02 ed è stato ammesso a sostenere la prova scritta, tenutasi in data 24 ottobre 2025.

Con avviso del 28 ottobre 2025, l'Amministrazione ha comunicato all'appellante che quest'ultimo aveva superato la prova suddetta con il punteggio di **25,5 punti**, inferiore tuttavia a quello effettivamente spettante allo stesso a causa della manifesta erroneità di due quesiti presenti nel questionario prova (nn. 20 e 33).

Una volta resa pubblica la graduatoria dei candidati vincitori del concorso - in data 18 febbraio 2026 - l'appellante ha appreso di non esservi incluso a causa del punteggio ottenuto, sebbene la rettifica del punteggio conseguente all'accoglimento delle censure articolate nel ricorso introduttivo (pt. spettante 27,5) lo collocherebbe utilmente tra i candidati vincitori.

2. - Pertanto, ritenendo illegittimo il punteggio conseguito alla prova scritta, l'appellante ha presentato ricorso innanzi al TAR Lazio - Roma (*sub* r.g. 5529/2026), chiedendo l'annullamento, previa sospensione, degli atti della procedura e deducendo l'erroneità dei quesiti nn. 20 e 33. Nel medesimo ricorso, l'appellante ha specificamente rappresentato di aver già notificato all'Amministrazione

un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati e di averne nel frattempo individuati per le vie brevi due (Anaclerio Alessandro, collocato al n. 1567 della graduatoria, e Pesce Virginia Claudia, collocata al n. 606), nei cui confronti il ricorso è stato notificato, chiedendo essere autorizzato, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a. e in attesa del riscontro dell'Amministrazione, alla notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti gli altri potenziali controinteressati, stante l'elevato numero dei soggetti coinvolti (i vincitori dell'intera procedura concorsuale, per il profilo Codice 02) e l'oggettiva impossibilità di reperire *aliunde* informazioni sui relativi luoghi di residenza.

Giova sin d'ora segnalare che, con ordinanza cautelare n. 5149/2026, lo stesso TAR Lazio ha accolto istanza cautelare in relazione ad analogo ricorso proposto da altro candidato con riferimento alla medesima procedura concorsuale ed al quesito n. 33, accertando che quest'ultimo non contiene alcuna risposta corretta e disponendone la neutralizzazione mediante riparametrazione della soglia.

3. – Con l'ordinanza oggi impugnata (n. 03275/2026, pubblicata il 10 giugno 2026), il TAR Lazio, Sez. IV Ter, ha invece integralmente respinto la domanda cautelare proposta dall'odierno appellante, senza pronunciarsi né sul *fumus* relativo agli effettivi motivi di merito, né sul *periculum in mora* dedotto, sulla base della seguente (peraltro, apodittica e all'evidenza insufficiente) motivazione: «*Ritenuto insussistente il fumus boni iuris, giacché il ricorso non è stato notificato nei termini di legge ad alcun controinteressato effettivo e, al contempo, l'istanza di accesso ai nominativi dei controinteressati è stata avanzata tardivamente, in data coincidente con quella della notifica dell'atto*» (cfr. ordinanza impugnata).

Tale statuizione risulta manifestamente erranea ove raffrontata con quanto deciso, nella medesima camera di consiglio del 9 giugno 2026 e dal medesimo Collegio, in un giudizio del tutto sovrapponibile: si è detto, infatti, con ordinanza n. 03265/2026, resa nel procedimento promosso nei confronti di un solo controinteressato da altra candidata (Sorrentino Giorgia - r.g. 5597/2026), avverso i medesimi atti della medesima procedura concorsuale e avverso il medesimo quesito qui in

contestazione, lo stesso TAR Lazio ha invece: a) ritenuto sussistente il *fumus boni iuris* nel merito, in ragione dell'illegittimità del quesito censurato, con conseguente rideterminazione del punteggio secondo la medesima formula matematica ($40:21=39:21$) richiamata anche nel ricorso introduttivo dell'odierno appellante; b) rilevato, quanto alla posizione dei controinteressati non ancora identificati, che «ricorrono, ai sensi degli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 cod. proc. amm., i presupposti (elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie del giudizio) per autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web dell'amministrazione», disponendo con dovizia di dettaglio le relative modalità attuative (cfr. TAR Lazio - Roma, Sez. IV ter, ordinanza n. 03265/2026).

4. - L'ordinanza impugnata non merita di essere condivisa per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. Sulla integrità del contraddittorio: erroneità dell'ordinanza del TAR nella parte in cui quest'ultimo ha ritenuto insussistente il *fumus boni iuris*.

L'ordinanza impugnata ha escluso il *fumus boni iuris* sul solo presupposto che il ricorso non sarebbe stato notificato, entro il termine di legge, ad alcun controinteressato effettivo e che l'istanza di accesso ai nominativi sarebbe stata formulata soltanto contestualmente alla notificazione. Segnatamente, il TAR Lazio ha "ritenuto insussistente il *fumus boni iuris*, giacché il ricorso non è stato notificato nei termini di legge ad alcun controinteressato effettivo e, al contempo, l'istanza di accesso ai nominativi dei controinteressati è stata avanzata tardivamente, in data coincidente con quella della notifica dell'atto".

Tale decisione, tuttavia, sovrappone indebitamente due piani distinti: quello della regolare instaurazione del contraddittorio e quello della fondatezza sostanziale delle censure. Una eventuale incompletezza del contraddittorio non dimostra, infatti, l'infondatezza del ricorso, né consente di evitare l'esame degli strumenti processuali espressamente predisposti dal codice per assicurare la partecipazione di tutti i soggetti potenzialmente incisi.

L'ordinanza impugnata muove da una premessa radicalmente erronea, ancor prima che da un'erronea applicazione delle norme processuali. Il TAR ha escluso il *fumus boni iuris* sul presupposto, dato per acquisito, che il contraddittorio non sarebbe stato integrato nei confronti dei controinteressati effettivi e che l'istanza di accesso ai loro nominativi sarebbe stata proposta tardivamente. Tale premessa si rivela tuttavia erronea per un duplice ordine di ragioni: innanzitutto, dal punto di vista fattuale, non vi è stata alcuna «*mancata integrazione*» del contraddittorio, nel senso di un'omissione consumata e non più rimediabile.

Anzi, contrariamente a quanto rilevato dal Giudice di prime cure, l'appellante ha correttamente perfezionato la notifica del ricorso introduttivo nei confronti di ben due soggetti potenzialmente controinteressati, procedendo in ogni caso (con gli standard di diligenza professionale richiesti) a inoltrare alla p.a. apposita istanza di accesso (ancora pendente e non evasa al momento dell'emissione dell'ordinanza cautelare) alle generalità degli altri controinteressati e formulando altresì - tempestivamente - apposita richiesta ex art. 41, comma 4, c.p.a.

L'ordinanza impugnata, dunque, ha qualificato come omissione imputabile alla parte ciò che era, al più, un adempimento processuale non ancora perfezionato per fatto obiettivamente non riconducibile all'appellante, il quale aveva, diligentemente, attivato ogni strumento utile a sua disposizione.

Non si comprende, davvero, in quale tipo di omissione procedurale sia incorso l'appellante nel caso *de quo*, avendo lo stesso posto in essere tutte le attività possibili ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio.

In diritto, poi, il ragionamento del primo giudice si rivela erroneo in modo ancor più radicale, perché l'ordinanza impugnata presuppone - senza mai esplicitare né motivare sul punto - che l'eventuale incompletezza del contraddittorio si tradurrebbe automaticamente in un giudizio negativo sul *fumus boni iuris*.

Tra i due piani non esiste, invece, alcuna correlazione logica né giuridica: si tratta di categorie ontologicamente distinte, rette da presupposti e da rimedi differenti.

La regolare costituzione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti necessarie è questione presidiata dagli istituti dell'integrazione processuale (artt. 27, 41, comma 4, e 49 c.p.a.), predisposti dal codice proprio per i casi - come quello di specie - in cui il numero dei controinteressati sia elevato o la loro identificazione oggettivamente difficoltosa; la sussistenza del *fumus* attiene, invece, esclusivamente alla plausibilità, allo stato degli atti, delle censure di merito dedotte e prescinde del tutto da chi sia stato, o non sia ancora stato, evocato in giudizio.

Nessuna norma di legge, infatti, trae dalla asserita incompletezza - per giunta sanabile - del contraddittorio, un giudizio prognostico negativo sulla fondatezza del ricorso: si tratta di un *non sequitur* logico, ancor prima che giuridico, che l'ordinanza impugnata non giustifica con alcun argomento, limitandosi ad affermarlo apoditticamente e a farne discendere - contraddittoriamente - un rigetto immediato e definitivo della domanda cautelare.

Nel ricorso introduttivo, del resto, l'odierno appellante non ha affatto omesso di confrontarsi con il tema dei controinteressati, ma se ne è fatto carico con la massima diligenza esigibile, sicché neppure sul piano fattuale può residuare spazio per la tesi - implicitamente accolta dall'ordinanza - di una «mancata integrazione» ascrivibile a inerzia della parte. Egli ha notificato il gravame a due candidati nominativamente individuati nella graduatoria finale - Alessandro Anaclerio e Virginia Claudia Pesce - e, soprattutto, ha formulato una specifica istanza ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., rappresentando l'elevatissimo numero dei potenziali controinteressati, l'impossibilità di reperirne autonomamente le generalità e i recapiti, nonché la già avvenuta presentazione di una richiesta di accesso all'Amministrazione.

L'ordinanza non ha per nulla esaminato tale istanza, non ne ha illustrato l'eventuale inidoneità e non ha neppure illustrato le ragioni dell'impossibilità da parte del Collegio di disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi degli artt. 27 e 49 c.p.a.

La conclusione cui è giunto il primo giudice è tanto meno persuasiva perché la concreta individuazione dei soggetti portatori di un interesse contrario dipende dalla ricostruzione della posizione utile, dalle riserve applicabili e dagli effetti della rideterminazione del punteggio; elementi non integralmente conoscibili dal candidato, il quale ha a disposizione unicamente gli atti concorsuali pubblicati sul sito web ufficiale della p.a. Proprio tale obiettiva difficoltà rendeva pertinente il ricorso alla notificazione per pubblici proclami.

D'altro canto, non può certo addossarsi all'appellante - sino al punto da impedirle ogni tutela cautelare - l'impossibilità di acquisire dati detenuti esclusivamente dall'Amministrazione, a fortiori se lo stesso appellante ha tempestivamente attivato l'accesso agli atti e chiesto al Giudice di autorizzare la forma di notificazione prevista per le controversie con un numero elevato di destinatari.

Decisivo rilievo assume, inoltre, il raffronto con l'ordinanza n. 3265/2026, pronunciata dal medesimo TAR Lazio all'esito della stessa camera di consiglio del 9 giugno 2026, nell'ambito di un giudizio avente ad oggetto la medesima procedura concorsuale e caratterizzato da una situazione processuale del tutto sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio.

In quel procedimento, invero, nonostante il ricorso fosse stato notificato a un solo candidato controinteressato, il TAR ha espressamente riconosciuto la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 41, comma 4, 27, comma 2, e 49 c.p.a. e, rilevata l'esistenza di una pluralità di soggetti potenzialmente incisi dall'esito del giudizio, ha disposto l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell'Amministrazione.

La soluzione adottata nel suddetto giudizio appare tanto più significativa in quanto la notificazione per pubblici proclami non rappresenta una misura eccezionale estranea al sistema, ma costituisce il

rimedio fisiologicamente destinato ad assicurare la piena instaurazione del contraddittorio nelle controversie concorsuali, nelle quali l'esito del ricorso può astrattamente riflettersi sulla posizione di una pluralità di candidati inseriti nella medesima graduatoria. Essa consente, infatti, di contemperare l'esigenza di tutela dei controinteressati con il diritto del ricorrente a ottenere una decisione nel merito, evitando che difficoltà meramente operative nell'individuazione o nella notificazione a tutti i soggetti interessati si traducano in un'irragionevole preclusione dell'accesso alla tutela giurisdizionale.

Nel presente giudizio, peraltro, la posizione processuale dell'appellante risultava persino più solida rispetto a quella esaminata nell'ordinanza n. 3265/2026, poiché la notificazione era stata ritualmente eseguita nei confronti di **due** candidati controinteressati. Era stata, inoltre, formulata un'istanza sostanzialmente identica, diretta proprio a ottenere l'autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami.

Nonostante tali elementi, il medesimo TAR è pervenuto a una soluzione diametralmente opposta, senza tuttavia indicare alcuna differenza, in fatto o in diritto, idonea a giustificare il diverso trattamento processuale. Non è stato chiarito, in particolare, per quale ragione lo strumento ritenuto adeguato e necessario in analogo giudizio non possa essere utilizzato anche nel presente procedimento, né quali caratteristiche peculiari di quest'ultimo rendano eventualmente impraticabile l'integrazione del contraddittorio secondo le medesime modalità.

Proprio la sostanziale identità delle fattispecie avrebbe imposto, quantomeno, l'esplicitazione delle ragioni poste a fondamento di una decisione diametralmente opposta.

La mancata attivazione del meccanismo di integrazione del contraddittorio risulta, pertanto, tanto più irragionevole ove si consideri che il giudice amministrativo, prima di adottare una pronuncia in rito fondata sull'incompletezza del contraddittorio, è tenuto a verificare la concreta possibilità di sanare il relativo difetto, assegnando alla parte un termine per provvedere alla notificazione nei confronti

degli ulteriori controinteressati. Tale soluzione risponde non soltanto alle specifiche previsioni del codice del processo amministrativo, ma anche ai principi di effettività della tutela giurisdizionale, del giusto processo e di conservazione degli atti processuali.

L'integrazione mediante pubblici proclami avrebbe consentito, senza alcun sacrificio delle garanzie difensive dei controinteressati, di assicurare la regolare prosecuzione del giudizio e la sua definizione nel merito. La soluzione opposta ha invece fatto ricadere sull'appellante le conseguenze di una situazione processuale suscettibile di agevole superamento, impedendo l'esame delle censure proposte nonostante la disponibilità di uno strumento espressamente previsto dall'ordinamento e già concretamente applicato dallo stesso TAR in una controversia parallela.

Ad colorandum, giova altresì evidenziare come l'ordinanza gravata presenti un'ulteriore contraddittorietà intrinseca: il provvedimento, infatti, risulta pronunciato nei confronti dei due controinteressati nominativamente individuati dal ricorrente e regolarmente evocati in giudizio; circostanza che dimostra, *ictu oculi*, come il contraddittorio sia stato instaurato nei confronti di soggetti concretamente collocati in posizione antagonista rispetto all'interesse azionato. Non appare, pertanto, coerente che la medesima ordinanza, dopo avere espressamente considerato tali soggetti quali parti del giudizio, abbia poi attribuito rilievo decisivo alla pretesa incompletezza del contraddittorio, senza valutare né la correttezza delle notificazioni già eseguite né la possibilità di disporre l'integrazione nei confronti degli eventuali ulteriori controinteressati. La motivazione risulta, dunque, internamente contraddittoria, poiché, da un lato, presuppone e riconosce l'esistenza di controinteressati correttamente individuati e raggiunti dalla notificazione e, dall'altro, finisce per far ricadere sull'odierno appellante conseguenze processuali pregiudizievoli derivanti dalla mancata evocazione di una platea ulteriore di soggetti, peraltro non nominativamente individuabili sulla base degli atti nella sua disponibilità.

Una simile soluzione non sacrifica alcuna posizione sostanziale: al contrario, consente a tutti i candidati potenzialmente incisi di partecipare al giudizio e impedisce che una difficoltà meramente strumentale, tempestivamente rappresentata dalla parte, si traduca nella definitiva sottrazione della domanda cautelare al suo giudice naturale.

II. Sul merito del ricorso e sulla sussistenza del *fumus boni iuris*

Superata la questione relativa all'integrità del contraddittorio, la sussistenza del *fumus boni iuris* lungi dal dipendere dalla presunta mancata integrazione del contraddittorio, emerge con particolare evidenza, poiché l'ordinanza appellata ha respinto la domanda cautelare senza svolgere alcuna effettiva valutazione in ordine alle specifiche censure formulate avverso i quesiti nn. 33 e 20 e senza confrontarsi con precedenti della medesima Sezione del TAR direttamente riferibili alla stessa procedura concorsuale.

Assume, anzitutto, carattere decisivo la censura riguardante il quesito n. 33, la cui illegittimità è stata già espressamente accertata dal TAR Lazio con la sentenza n. 5149/2026, resa nell'ambito della medesima procedura concorsuale. Non si è, pertanto, in presenza di un precedente relativo a una fattispecie soltanto analoga, né di un orientamento giurisprudenziale suscettibile di essere adattato al caso concreto, bensì di una pronuncia avente a oggetto il medesimo quesito, la medesima formulazione delle risposte, la medesima disciplina normativa applicabile e, soprattutto, il medesimo errore commesso dalla Commissione esaminatrice.

La rilevanza di tale precedente risulta ulteriormente rafforzata dalla circostanza che, nella stessa giornata in cui è stata pubblicata la citata sentenza, il medesimo Tribunale ha adottato, nell'ambito di un distinto giudizio concernente la stessa procedura concorsuale e la stessa domanda n. 33, anche un'ordinanza cautelare favorevole, riconoscendo già in sede sommaria la fondatezza della analoga censura e la necessità di preservare la posizione del candidato sino alla definizione del merito. Il vizio dedotto dall'odierno appellante ha dunque già superato, dinanzi allo stesso TAR Lazio, non

soltanto il vaglio definitivo proprio della sentenza di merito, ma anche quello interinale richiesto ai fini della concessione della tutela cautelare.

Il quesito n. 33 chiedeva di individuare il presupposto necessario per disporre, ai sensi dell'art. 283 c.p.c., la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata. La risposta individuata come corretta dall'Amministrazione riproduceva, tuttavia, il testo previgente della disposizione, che subordinava l'inibitoria alla ricorrenza di "gravi e fondati motivi". Tale formulazione era stata già sostituita per effetto della riforma introdotta dal d.lgs. n. 149/2022, con decorrenza dal 28 febbraio 2023.

Alla data di svolgimento della prova, l'art. 283 c.p.c. consentiva infatti la sospensione quando l'impugnazione appariva manifestamente fondata oppure quando dall'esecuzione della sentenza poteva derivare un pregiudizio grave e irreparabile, anche in relazione alla possibilità di insolvenza di una delle parti. Nessuna delle alternative predisposte dalla Commissione, però, riproduceva tale disciplina. Il candidato era stato, quindi, posto nell'impossibilità oggettiva di individuare una risposta conforme alla normativa vigente.

Il vizio non investe un apprezzamento tecnico opinabile, né implica la sostituzione del giudice alla Commissione nella valutazione delle conoscenze dei candidati. Esso attiene alla costruzione del quesito e deriva dall'utilizzazione di una disposizione non più vigente al momento della prova. Si tratta, pertanto, di un errore normativo manifesto, rilevabile mediante il semplice confronto tra il testo della domanda e quello dell'art. 283 c.p.c. applicabile *ratione temporis*.

La sentenza n. 5149/2026 cit. ha già tratto da tale errore la conseguenza giuridicamente necessaria, stabilendo che, in assenza di una risposta corretta, il quesito deve essere neutralizzato e la soglia di superamento della prova conseguentemente riparametrata secondo la proporzione $40 : 21 = 39 : x$.

L'identità oggettiva della domanda, della procedura e del vizio accertato conferisce, dunque, alla pretesa dell'appellante un *fumus* oggettivamente innegabile, caratterizzato dalla certezza propria dell'accertamento già svolto nel giudizio di merito dallo stesso TAR del Lazio.

L'ordinanza appellata non ha tuttavia esaminato il contenuto del quesito, non ha verificato la disciplina vigente al momento della prova e non ha indicato alcuna ragione per discostarsi né dalla sentenza n. 5149/2026 cit., né dall'ordinanza cautelare pronunciata in pari data sulla medesima questione. Essa ha così negato la tutela interinale a una pretesa che lo stesso TAR, con due distinti provvedimenti, aveva già riconosciuto fondata, dapprima secondo il parametro sommario proprio della fase cautelare e, successivamente, all'esito del pieno accertamento di merito.

Non si invoca, evidentemente, un'automatica vincolatività del precedente rispetto a un diverso giudizio: ciò che rileva è, piuttosto, l'assenza di qualsiasi elemento differenziale idoneo a giustificare soluzioni opposte con riferimento allo stesso quesito e alla stessa procedura. Di fronte ad una pronuncia di merito ed a una conforme ordinanza cautelare dello stesso Tribunale, l'eventuale discostamento avrebbe richiesto una motivazione puntuale, fondata su specifiche ed eventuali peculiarità della posizione dell'odierno appellante (in realtà inesistenti). Nessuna peculiarità è stata, però, individuata dall'ordinanza impugnata, che ha completamente omesso di confrontarsi con la questione.

Parimenti fondata è la censura relativa al quesito n. 20, la quale, anche indipendentemente dalla sua definitiva soluzione nel merito, supera ampiamente il livello di plausibilità richiesto nella fase cautelare.

La domanda riguardava i soggetti legittimati a costituire rappresentanze sindacali aziendali nel pubblico impiego. La Commissione ha individuato come corretta una sola alternativa, riferita alle organizzazioni sindacali ammesse alle trattative per la sottoscrizione dei contratti collettivi. Tuttavia, il quadro normativo di riferimento non consente di attribuire a tale risposta il carattere dell'univocità.

Dal coordinamento degli artt. 42 e 43 del d.lgs. n. 165/2001 con l'art. 51 del medesimo decreto, con l'art. 19 della legge n. 300/1970 e con i principi affermati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 231/2013 emerge, infatti, che la legittimazione sindacale non può essere circoscritta in modo esclusivo alle sole organizzazioni formalmente ammesse alle trattative, dovendo essere considerata anche la posizione delle organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato nell'unità produttiva o amministrativa di riferimento.

Le due alternative contenute nel questionario risultano, pertanto, quantomeno parzialmente sovrapponibili o, comunque, entrambe sostenibili alla luce delle diverse disposizioni richiamate. La stessa necessità di ricostruire la risposta attraverso il coordinamento di plurime fonti e di differenti nozioni di rappresentatività dimostra che il quesito non consentiva di individuare una sola soluzione indubitabilmente esatta.

Ciò contrasta con il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza in materia di prove concorsuali a risposta multipla, secondo cui il quesito deve essere formulato in modo tale da consentire l'individuazione di una risposta univocamente corretta, mentre tutte le altre alternative devono risultare chiaramente e inequivocabilmente errate. Quando, invece, più risposte trovano un plausibile fondamento nel dato normativo, il quesito è inidoneo a misurare correttamente la preparazione del candidato e deve essere neutralizzato.

Nel caso in esame, dunque, la censura non postula una rivalutazione discrezionale del merito della risposta, ma investe la stessa validità strutturale della domanda, la quale non rispettava il requisito minimo dell'univocità. Anche sotto tale profilo, l'ordinanza impugnata ha omesso ogni verifica, essendosi limitata a negare la tutela senza chiarire perché una delle due opzioni debba ritenersi certamente errata e l'altra esclusivamente corretta.

La prova di resistenza nel caso di specie è, inoltre, immediata, concreta e decisiva: l'appellante ha conseguito il punteggio di 25,5.

La neutralizzazione o la corretta valutazione dei due quesiti contestati determinerebbe l'attribuzione del punteggio di 27,5 e la conseguente collocazione dell'interessato in posizione utile tra i vincitori, secondo quanto specificamente dedotto e documentato anche nel ricorso introduttivo.

L'accoglimento delle censure produrrebbe direttamente l'inserimento dell'appellante nella graduatoria dei vincitori e la sua ammissione alle successive fasi della procedura.

III. Sul *periculum in mora*

Sussiste, infine, anche il *periculum in mora*.

La graduatoria dei vincitori è stata già pubblicata, le operazioni di scelta e di assegnazione delle sedi sono state avviate e l'immissione in servizio dei vincitori è destinata a consolidare rapidamente posizioni professionali, economiche e organizzative difficilmente reversibili. L'attesa della definizione del giudizio di merito priverebbe l'appellante della possibilità di partecipare contestualmente agli altri vincitori alla scelta della sede e di essere assunto con la medesima decorrenza giuridica ed economica. Il pregiudizio non sarebbe integralmente riparabile mediante il mero riconoscimento di differenze retributive, poiché riguarderebbe anche la posizione in graduatoria, l'ordine di scelta delle sedi, l'anzianità di servizio, le opportunità formative e la concreta organizzazione della vita personale e professionale.

Il pregiudizio subito dall'appellante risulta, inoltre, ulteriormente aggravato per via del fatto che, in procedimenti del tutto analoghi concernenti la medesima procedura concorsuale, il TAR ha invece disposto l'ammissione con riserva dei candidati, consentendo loro di proseguire l'iter selettivo nelle more della definizione del giudizio.

La diversa soluzione adottata nel presente procedimento determina, dunque, un'evidente disparità di trattamento tra situazioni sostanzialmente identiche, con conseguente lesione della *par condicio* tra i concorrenti. In particolare, mentre gli altri candidati ammessi con riserva continuano a partecipare alle successive fasi del concorso, il Sig. Spanò viene definitivamente estromesso dalla procedura per

effetto di una decisione processuale fondata su un presupposto che, come sopra evidenziato, si rivela intrinsecamente errato e contraddittorio.

Ne deriva un pregiudizio grave e irreparabile, tanto più evidente ove si consideri che l'esclusione impedisce all'appellante di concorrere alle medesime opportunità riconosciute agli altri candidati in forza di provvedimenti cautelari favorevoli, alterando irragionevolmente l'equilibrio della competizione concorsuale e compromettendo l'effettività della tutela giurisdizionale. La misura cautelare richiesta, consistente nella collocazione con riserva dell'appellante nella posizione spettante e nella sua ammissione alle successive operazioni concorsuali e assunzionali, presenta invece carattere pienamente proporzionato e reversibile. Essa non comporta la definitiva modificazione della graduatoria, non determina l'estromissione irreversibile di altri candidati e consente di preservare l'utilità della decisione di merito, contemperando adeguatamente l'interesse dell'appellante con quello dell'Amministrazione alla prosecuzione della procedura.

* * * *

Per le ragioni sopra esposte

VOGLIA CODESTO ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

accogliere il presente appello cautelare in ogni sua parte e per l'effetto, in riforma dell'ordinanza del TAR Lazio - Roma, Sez. IV Ter, n. 3275/2026: a) disporre, ove occorra, l'integrazione del contraddittorio nei confronti degli ulteriori controinteressati mediante notificazione per pubblici proclami sul sito istituzionale dell'Amministrazione; b) sospendere l'efficacia degli atti impugnati in primo grado e ordinare alle Amministrazioni appellate di rideterminare, in via interinale, il punteggio dell'appellante, collocandolo con riserva nella posizione a lui spettante nella graduatoria dei vincitori del «Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia», profilo Assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria (Codice 02), con ammissione alle conseguenti operazioni

di scelta della sede e assunzione; c) adottare ogni altra misura cautelare ritenuta idonea ad assicurare l'effettività della tutela invocata.

Si dichiara che non è dovuto contributo unificato, trattandosi di appello cautelare *ex art. 62 c.p.a.*

Con osservanza.

Roma, 31 luglio 2026

Prof. Avv. Diego Vaiano

Avv. Alvisè Vergerio di Cesana

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell